



Sent. 95/2025
Rep. 6167/2025
L.C. 21/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Marco Mancini	Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice Rel. Est.

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritta al n. 90/2025 R.G. P.U., ha emesso la seguente:

SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di

ANDREA ARNABOLDI (C.F. RNBNDR71B21D416C) e ILENIA ACQUISTAPACE (C.F. QCSJLN76D51D416S) entrambi residenti in [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Luise;

Con ricorso ex artt. 66 e 268 CCII, Andrea Arnaboldi e Ilenia Acquistapace hanno domandato l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni. Al ricorso è stata allegata, altresì, la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII, nella persona del professionista avv. Maria Teresa Palmiero. Con decreto del 25.06.2025, è stata richiesta una relazione integrativa ed il deposito di ulteriore documentazione, poi depositata dal gestore della crisi in data 15.09.2025. Con la relazione, come da ultimo integrata, il gestore ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Tanto premesso, occorre osservare, preliminarmente, alla luce del disposto di cui all'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure "familiari", che i membri della stessa famiglia possono presentarc

un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune e la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. Resta ovviamente ferma, nell'ambito della procedura unitaria, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore come espressamente previsto dall'art. 66, co. 3 CCII.

Nel caso di specie, i debitori ricorrenti risultano coniugati e risiedono entrambi, insieme ai due figli maggiorenni [redacted] presso l'abitazione familiare condotta in locazione, ricorrendo quindi i presupposti di cui all'art. 66 CCII. L'indebitamento, peraltro, ha origine in parte comune.

Quanto all'esame dei requisiti soggettivi, alla luce delle verifiche da ultimo effettuate dal gestore della crisi e dalla documentazione integrativa prodotta, deve rilevarsi che il sig. Arnaboldi non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale e svolge attualmente attività lavorativa quale agente di commercio. La sig.ra Acquistapace, invece, svolge attività di lavoro subordinato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex artt. 1, 2 e 268 CCII, come anche accertato dal gestore della crisi.

Gli istanti si trovano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. c), CCII, avendo maturato una elevata esposizione debitoria, pari a circa 414.688,77 euro complessivi, a cui non riescono a fare regolarmente fronte con i soli redditi da lavoro percepiti, necessari altresì a garantire il mantenimento del nucleo familiare. Invero, l'immobile di loro proprietà è stato già oggetto di vendita coattiva nell'ambito di un processo esecutivo immobiliare promosso dinnanzi a questo Tribunale, il cui ricavato risulta destinato al pagamento parziale del credito vantato dall'ipotecario.

Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.

È necessario precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII. Ne consegue che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati di proprietà del debitore, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione, e stabilire le modalità di liquidazione. I debitori, tuttavia, possono essere autorizzati all'utilizzo dell'automezzo di loro proprietà (Renault Kadjar [redacted]), fino alla

liquidazione, giacché necessario per l'esercizio dell'attività lavorativa del sig. Arnaboldi.

Dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata, inoltre, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive individuali sui beni compresi nella procedura ex art. 150 CCII.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, infine, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni allegare nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura.

In particolare, risulta che il sig. Arnaboldi, dalla propria attività lavorativa, ritrae un reddito mensile medio netto di circa 1.883,00 euro mentre la sig.ra Ilenia Acquistapace guadagna in media circa 1.987,00 euro netti mensili. Le spese mensili medie necessarie al mantenimento del nucleo familiare sono state indicate in circa 3.423,00 euro e sono state ritenute congrue dal gestore, alla luce della documentazione depositata. Deve aggiungersi che il figlio [REDACTED] risulta economicamente autosufficiente ed è tenuto, quindi, a concorrere alle spese familiari per un importo pari a circa 300,00 euro come da relazione del gestore e salve successive ulteriori verifiche demandata allo stesso. Ne consegue che i due ricorrenti, tenuto conto dell'apporto del figlio, devono sostenere spese mensili pari a circa 3.150,00 euro. Può dunque disporsi l'esclusione dalla procedura di liquidazione controllata dei seguenti importi, necessari per il mantenimento del nucleo familiare dei debitori: l'importo mensile di euro 1.560,00 con riferimento al reddito mensile netto percepito da Andrea Arnaboldi ; - euro 1.590,00 con riferimento allo stipendio netto percepito da Ilenia Acquistapace e comunque, in ogni caso, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio mensile netto dalla stessa percepito.


I debitori, nondimeno, avranno l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili e dovranno versare l'eccedenza rispetto a tale importo sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCI. Si precisa, infatti, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore. Appare opportuno, inoltre, rilevare come il compenso spettante al difensore che ha assistito il debitore per la presentazione del ricorso non ha natura di credito prededucibile, non essendo espressamente così qualificato dalla legge né rientrando tra i crediti a cui l'art. 6 CCII.

Dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata, infine, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive individuali sui beni compresi nella procedura ex art. 150 CCII. Invero, attesa la cristallizzazione del patrimonio del debitore al momento dell'apertura della liquidazione controllata e considerato altresì il disposto di cui all'art. 144 CCII, i terzi pignorati

non potranno effettuare in favore del creditore pignorante pagamenti successivi alla pubblicazione della sentenza, a pena di inefficacia, operando tale effetto *ex lege*.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **ANDREA ARNABOLDI (C.F. RNBND71B21D416C)** e **ILENIA ACQUISTAPACE (C.F. QCSJLN76D51D416S)** entrambi residenti in 

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò;

liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC l'avv. **Maria Teresa Palmiero**;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dell'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c. ed i beni che i debitori sono stati autorizzati ad utilizzare;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità del debitore, salvo quanto indicato in parte motiva;

FISSA

in euro 1.560,00 l'importo del reddito mensile netto percepito da Andrea Arnaboldi da non ricomprendersi nella liquidazione controllata ed occorrente al mantenimento del proprio nucleo familiare;

in euro 1.590,00 l'importo dello stipendio mensile netto percepito da Ilenia Acquistapace da non ricomprendersi nella liquidazione controllata ed occorrente al mantenimento del proprio nucleo familiare;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al

G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;

- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;

- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in

quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI, epurata dai dati sensibili e dei dati personali riferibili a soggetti terzi;
Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, 06/10/2025

IL GIUDICE EST.

Dott. Luciano Pietro Aliquò



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Parlati



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como



8 OTT 2025

Il Funzionario UPP
Dott.ssa Chiara Carrado

